

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5607 del 19/11/2020
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN LOCALITA' SAN PROSPERO IN COMUNE DI IMOLA (BO). DITTA: GHERARDI MARIO. PRATICA:BO01A1578.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5766 del 19/11/2020
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciannove NOVEMBRE 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020;

la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che:

- con domanda, assunta al prot. n. 112854 del 21/12/2005, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, il Sig. Gherardi Mario, c.f. GHRMRA27C07F718W, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante pozzo, nel Comune di Imola (BO), località San Prospero, ad uso irrigazione agricola, assentita ai sensi dell'art. 50 della L.R. 7/04 con det. n. 15921/2005 (cod. pratica BO01A1578);
- con domanda, assunta al prot. n. PG/2019/0160811 del 18/10/2019, l'impresa individuale Gherardi Cristian, c.f. GHRCST75L31E289A, P.IVA 01793951201 ha richiesto il cambio di titolarità della predetta concessione cod. pratica BO01A1578;
- con nota, assunta al prot. n. PG/2020/167238 del 18/11/2020, il sig. Gherardi Cristian ha rinunciato alla suddetta richiesta di cambio di titolarità e il sig. Gherardi Mario ha confermato la volontà di ottenere il rinnovo della concessione;
- con la medesima nota di cui sopra la sig.ra Tampieri Serena, comproprietaria del terreno ubicato nel Comune di Imola (BO), Località San Prospero, censito al fg. n. 122, mapp. n. 30, ha fornito l'assenso all'utilizzo del pozzo posto su terreno di proprietà a favore dell'impresa individuale Gherardi Mario;

VERIFICATO da visura camerale che l'impresa individuale Gherardi Cristian risulta cessata in data 08/06/2020, mentre risulta attiva dal 01/04/2020 l'impresa individuale Gherardi Mario;

CONSIDERATO che trattasi di rinnovo di concessione preferenziale ai sensi dell'art. 50 della L.R. 7/2004;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata sul BURERT n. 4 del 08/01/2020, senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell’atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. 15921/2005;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola;

CONSIDERATO che:

- nelle vicinanze risulta disponibile l’acqua fornita dal Consorzio limitatamente al periodo non irriguo (di norma compreso tra il 1 novembre e il 15 marzo);
- la derivazione oggetto di concessione in base alla valutazione ex ante condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Repulsione” ed è assentibile alle prescrizioni contenute nel disciplinare allegato;
- l’acqua prelevata dal pozzo viene utilizzata esclusivamente per i trattamenti di un terreno di ha 15,56 coltivato a seminativi per cui risulta sottodimensionata rispetto al fabbisogno idrico del piano colturale previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall’Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po assunto al prot. n. PG/2020/18271 del 05/02/2020 che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, con nota assunta al prot. n. PG/2020/6020 del 15/01/2020, ha comunicato *“si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, limitatamente al periodo non irriguo (di norma compreso tra il 1 novembre e il 15 marzo di ogni anno), in relazione al fatto che la proprietà è ubicata all’interno dell’area servita dall’impianto di adduzione e distribuzione idrica a scopo irriguo denominato “Selice-Santerno” - distretto “Passo Cavallo”;*

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha versato in data 28/01/2020, la somma pari a 12,01 euro a fronte di 12,28 euro dovuti a titolo di canone per l'anno 2020 che provvederà ad integrare nel versamento del canone 2021;
- è in regola con il versamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 17/11/2020, la somma pari a 198,35 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 20/12/2005, nella misura di 51,65 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica BO01A1578;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'impresa individuale Gherardi Mario, c.f. GHRMRA27C07F718W, P.IVA 03856721208, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, cod. pratica BO01A1578, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo (cod. risorsa BOA12377) avente profondità di m 26,00;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Imola (BO), Località San Prospero, su terreno di proprietà del Sig. Gherardi Mario e della Sig.ra Tampieri Serena, censito al fg. n. 122, mapp. n. 30; coordinate UTM RER = X: 722.373; Y: 917.345;
 - destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 7,00; portata media pari a l/s 0,03;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 1.000,00;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2024;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria e acquisito con prot. n. PG/2020/167238 del 18/11/2020;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 12,28 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata all'impresa individuale Gherardi Mario, c.f. GHRMRA27C07F718W, P.IVA 03856721208 (cod. pratica BO01A1578).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo (cod. risorsa BOA12377) avente profondità di m 26,00, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 180, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 2,6.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Imola (BO), Località San Prospero, su terreno di proprietà del Sig. Gherardi Mario e della Sig.ra Tampieri Serena censito al fg. 122, mapp. 30; coordinate UTM RER = X: 722.373; Y = 917.345.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrigazione agricola per la sola preparazione dei trattamenti per un terreno di circa Ha 15,56 coltivato a seminativi.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 7,0 e portata media pari a l/s 0,03 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 1.000,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno per circa 6 ore al giorno per un totale di circa 15 giorni.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Conoide Santerno - confinato superiore, identificato con il codice 0510ER-DQ2-CCS.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato in 12,28 euro e il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle

concessioni. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2024.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione (come prescritto nel parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po prot. n. PG/2020/18271 del 05/02/2020)** - Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae –

Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Monitoraggio della falda** – (come prescritto nel parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po prot. n. PG/2020/18271 del 05/02/2020) Il concessionario è tenuto ad effettuare le misurazioni della falda almeno una volta nell'arco dell'anno (indicativamente in primavera o in autunno) e a trasmettere i risultati ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

- 8. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 9. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 10. Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.